

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 17-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) \*

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463,  
recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antin-  
cendi e di protezione civile

\* Autorizzata, il 4 agosto 1976, a riferire oralmente all'Assemblea

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: « per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli », sono sostituite con le seguenti: « per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli »; dopo le parole: « dei ruoli tecnici » sono aggiunte le parole: « e sanitari », e dopo le parole: « capi reparto », sono aggiunte le parole: « dai vice capi reparto ».

Nell'articolo 6, il primo comma è sostituito col seguente:

« Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di lire 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo. »

Nell'articolo 7, le parole: « legge 18 dicembre 1975, n. 613 » sono sostituite con le seguenti: « legge 18 novembre 1975, n. 613 ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

*Art. 7-bis.*

« Il Ministro dell'interno, al fine di un più sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato a provvedere mediante concorso per

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera *d*) della tabella A) della legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonché di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di età, siano in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamità o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari necessità, ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai 60 giorni.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzione di presidente, dal comandante delle Scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno con qua-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con funzione di segretario, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, procederanno, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, stabiliti come al comma precedente, all'esame delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di componenti, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di segretario ».

Nell'articolo 8, il primo comma è sostituito col seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2.980.000.000, si provvede, quanto a lire 2.580.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, e, quanto a lire 400.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capito-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo n. 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo ».

Nella tabella allegata le lettere *e*) e *d*) sono sostituite con le seguenti:

c)

Capo reparto . . . . .	60
Vice capo reparto . . . . .	50
Capo squadra . . . . .	40

d)

Vigile . . . . .	30
------------------	----

*Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 dell'8 luglio 1976.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di provvedere ad una nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità per il servizio notturno e festivo, nonché, della partecipazione alla mensa gratuita del Corpo predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

## Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli accordi formati in materia ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici, dai capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennità di funzione, maggiorata del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti è elevata del 30 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante alla generalità del personale di cui al primo e al secondo comma in attività

## TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976, per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto, dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di servizio alla data del 1° gennaio 1976. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 2.

In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabile nel corso dell'anno dal personale indicato nell'articolo 1, per assicurare, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, i normali turni di servizio e gli interventi esterni di soccorso tecnico non a carico dei privati, fuori di detti turni, viene determinato in 350 ore.

Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamità naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

#### Art. 3.

Sino a quando non sarà disponibile il personale necessario per i servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche mediante utilizzazione di elementi provenienti dagli enti pubblici soppressi, e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato l'impiego — fermo restando l'inserimento nei dispositivi operativi — di un contingente di capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili non superiore complessivamente a un decimo della forza organica, per assicurare la funzionalità amministrativa ed il supporto tecnico degli organi centrali e periferici.

Il contingente di cui al precedente comma sarà formato — su proposta dei dirigenti dei servizi — con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati, delle loro attitudini e delle mansioni in precedenza svolte dai medesimi.

Il personale compreso in tale contingente svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, assicurandone la presenza diurna per almeno cinque giorni in ciascuna settimana, utilizzino le rimanenti prestazioni ordinarie e straordinarie in ore pomeridiane e notturne. Le indennità ed i compensi eventualmente dovuti per le suddette particolari prestazioni non possono complessivamente superare, per ogni mese, il trattamento mediamente corrisposto per qualifica allo stesso titolo al 31 gennaio 1976.



---

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Sino alla revisione dei ruoli tecnici direttivo e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale compreso nei ruoli predetti svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, in relazione alle disponibilità di ciascuna sede, ne utilizzino le prestazioni straordinarie in ore pomeridiane e notturne sino alla concorrenza dei limiti previsti dal primo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo.

Art. 6.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di lire 2.700.

Detto compenso è cumulabile col compenso per lavoro straordinario.

Art. 7.

La misura dell'indennità oraria di servizio notturno da corrispondersi al personale di cui ai precedenti articoli, ai sensi della legge 18 dicembre 1975, n. 613, è elevata a lire 400 a decorrere dal 1° luglio 1976.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di lire 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo.

*Identico.*

Art. 7.

La misura dell'indennità oraria di servizio notturno da corrispondersi al personale di cui ai precedenti articoli, ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 613, è elevata a lire 400 a decorrere dal 1° luglio 1976.

Art. 7-bis.

Il Ministro dell'interno, al fine di un più sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A) della legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonchè di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2.580.000.000, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di età, siano in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamità o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari necessità, ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai 60 giorni.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle Scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con funzione di componenti, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparta, con funzione di segretario, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, procederanno sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, stabiliti come al comma precedente, all'esame delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di componenti, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di segretario.

#### Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2.980.000.000, si provvede, quanto a lire 2.580.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, e, quanto a lire 400 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

al capitolo n. 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

*Identico*

Art. 9.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ALLEGATO

*Tabella degli indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario*

a) *Direttivo*

Ispettore generale ruolo esaurimento . . . . .	}	95
Ispettore capo ruolo esaurimento . . . . .		
Ispettore capo aggiunto . . . . .		92
Ispettore superiore . . . . .		75
Ispettore . . . . .		50

b) *Concetto*

Geometra e perito capo . . . . .	90
Geometra e perito principale . . . . .	65
Geometra e perito . . . . .	40

c)

Capo reparto . . . . .	60
Vice capo reparto . . . . .	45
Capo squadra . . . . .	30

d)

Vigile . . . . .	25
------------------	----



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ALLEGATO

*Tabella degli indici percentuali per la determinazione dei compensi per lavoro straordinario*

a) *identica*

b) *identica*

c)

Capo reparto . . . . .	60
Vice capo reparto . . . . .	50
Capo squadra . . . . .	40

d)

Vigile . . . . .	30
------------------	----